

#### **COMUNE DI ALCAMO**

## Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

### Verbale N° 102 del 05/08/2015

Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2)Approvazione verbale della seduta precedente;
3)Studio, consultazione e redazione del "Regolamento comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago";
4)Varie ed eventuali.
Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,15		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	19,00		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,40	19,15		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,30	19,15		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,55	19,15		
Componente	Lombardo Vito	SI		17,30	19,15		
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,30	18,35		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 05 del mese di Agosto, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "Comunicazioni del Presidente".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Alle ore 17,40 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "Approvazione verbale della seduta precedente".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti. Alle ore 17.55 entra il Consigliere Fundarò Antonio.

Il Presidente Pipitone dà lettura del terzo punto all'O.d.G.: "Studio, consultazione e redazione del "Regolamento comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago".

Il Presidente Pipitone dopo avere dato lettura degli articoli realizzati nella precedente seduta, invita i Consiglieri a formulare proposte relativamente ai successivi articoli che qui di seguito vengono redatti.

I Componenti la Commissione riprendono in esame **l'articolo 1**, già redatto nel Verbale N° 100 del 24/07/2015.

Provvedono ad apportare le modifiche che qui si riportano:

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 - Definizioni

Il presente Regolamento disciplina:

- 1. l'esercizio di giochi leciti in apposite sale pubbliche da gioco dette comunemente "sale giochi", nei locali pubblici di somministrazione alimenti e bevande, nei locali dove si svolgono attività di vendita al dettaglio o comunque di attività commerciali, in circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, con attività di somministrazione riservata ai soli soci:
- 2. l'installazione e/o la distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, detti comunemente "videogiochi";
- 3. la gestione di Internet Café e Gaming Point;
- 4. l'insediamento e la gestione dei centri di telefonia detti "Phone Center" ed Internet Point.

- 1. Ai fini delle presenti norme si intendono: □ A. Per T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni e integrazioni; □ B. Per regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., il R.D. 6 maggio 1940 n. 635; □ C. Per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera i 1,00 €, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100.00€, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche le sue regole fondamentali. Uso vietato ai minori di 18 anni □ **D.** Per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 7 lett. a) del TULPS, gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche; il costo di una partita non può superare 1.00€; distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, il cui valore non può essere superiore a 20.00€. In nessun caso tali apparecchi possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte le sue regole fondamentali. ☐ E. Per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del TULPS, gli apparecchi ed i congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 0.50€ In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. ☐ F. Per giochi leciti che non necessitano del Nulla Osta dell'Amministrazione dello Stato tutti quei giochi che sono liberamente installabili negli esercizi di cui all'articolo 86 del TULPS, indipendentemente dalla superficie dell'esercizio, quali: - calciobalilla, ping pong e apparecchi similari; - il gioco delle carte, bocce, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società, eccetera), giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox); - giochi con il computer (senza collegamento a Internet); ☐ G. Per esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS ed esercizi assimilabili i sequenti esercizi: 1. somministrazione alimenti e bevande e assimilabili (bar, caffè, ristoranti, fastfood,
- 2. stabilimenti balneari;

pizzerie, osterie e trattorie) così come definiti dalla Legge Regionale 1/2007 e s.m.i.;

- 3. strutture ricettive (alberghi, locande e assimilabili);
- 4. **sala pubblica per biliardi**, ovvero locali allestiti prevalentemente per il gioco del biliardo con la presenza di almeno 4 tavoli da gioco;
- 5. **sale pubbliche da gioco** chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e/o dotati di almeno 5 (cinque) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità per i quali è previsto il rilascio del nulla osta dell'amministrazione statale e definiti dai Decreti del Ministero dell'Economia e Finanze. Sono considerate sale pubbliche da gioco anche le sale bingo di cui al D.M. 29/2000;
- 6. **circoli privati**, le organizzazioni, le associazioni e gli enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, con attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soci, di seguito definiti convenzionalmente "circoli privati";
- 7. **agenzie di raccolta scommesse** ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
- 8. **esercizi di raccolta scommesse** su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del TULPS (concessionari di gioco della Tris, ovvero ricevitorie autorizzate da SISAL-LOTTOMATICA-TWIN) presenti in attività di rivendita dei monopoli di stato o in pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
- 9. sale VLT (videolottery) titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
- □ **H.** Per Gaming Point i locali, o parte di esercizi aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza di Personal Computer messi a disposizione degli interessati per sole finalità di gioco; potranno esserci postazioni collegate ad Internet per giochi di abilità a distanza con vincite in denaro, i cosiddetti "*skill games*", così come disciplinato dal D.M. 17/9/2007 e s.m.i.;
- □ I. Per Centri di Telefonia detti "Phone Center" gli esercizi pubblici o circoli privati di qualsiasi specie ed in generale tutti gli esercizi aperti al pubblico nei quali sono posti a disposizione dell'utenza, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telefoniche nazionali ed internazionali. Possono essere messe a disposizione anche postazioni dotate di personal computer con collegamento a internet utilizzate per la comunicazione.
- □ J. Per Internet Point e/o Internet café gli esercizi pubblici o circoli privati di qualsiasi specie ed in generale tutti gli esercizi aperti al pubblico nei quali sono posti a disposizione dell'utenza, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali (personal computer) per l'accesso ad Internet con finalità di svago, ricerca, studio, comunicazione multimediale in internet o intranet, accesso a banche dati su CD-Rom od altri archivi informatici e servizi collegati (trasmissione fax in via telematica).
- □ L. Per tabella dei giochi proibiti, la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, vidimata

dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi su scala nazionale, dal Ministero dell'Interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse;

Si continua la redazione dell'articolo.

- □ M. Per tariffa del biliardo, la tariffa oraria applicata al/ai giocatori che deve sempre essere esposta a disposizione dei giocatori e degli organi di controllo: □ **N.** Per costo della partita, il valore espresso in euro per ciascuna partita; □ O. Per abilità, la capacità fisica, mentale e strategica richiesta al giocatore per il conseguimento del risultato del gioco; ☐ **P.** Per intrattenimento, l'insieme di modalità e sequenze del gioco; □ Q. Per gestore, chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo; ☐ **R.** Per esercente, il titolare di licenza di cui agli arrtt. 86 e 88 T.U.L.P.S.;
- □ **S.** Per utente, il giocatore;
- ☐ **T.** Per giochi da tavolo, si intendono la dama, gli scacchi, il monopoli e i "giochi di società" in genere;
- □ **U.** Per area specificatamente dedicata, l'area appositamente destinata agli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7b) del TULPS, perimetrata e segnalata;
- U. Per superficie utile delle sale giochi e degli esercizi di cui all'articolo 88 del TULPS, la superficie dei locali accessibile all'utenza, con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi, eccetera;
- □ W. Per apparecchio o congegno, il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
- □ Z. Per apparecchio contiguo, due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza non inferiore a 0.5 mt. misurati nel punto più vicino tra loro;

Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento i giochi e le attrazioni di spettacoli viaggianti sottoposti alla disciplina di cui alla Legge 18 giugno 1968 n. 337 e s.m.i. ed all'articolo 69 del T.U.L.P.S.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l'attività di Bowling, alla condizione che detta attività sia esercitata con impianti costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

#### La Commissione riprende la trattazione e la discussione sull'art. 12 e seguenti.

# TITOLO II – SALE PUBBLICHE DA GIOCO [SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – SALE VLT (videolottery)]

#### Articolo 12 - Adempimenti per l'esercizio delle attività di sala pubblica da gioco

I locali delle sale pubbliche da gioco dove viene svolta l'attività devono essere distanti almeno 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da: istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.

Gli accertamenti in ordine alle distanze sono effettuati dal Comando Polizia Locale con l'eventuale ausilio dell'Ufficio Tecnico comunale.

L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Servizio Attività Produttive del Comune, termine decorso il quale la stessa si intende accolta, così come previsto dall'art. 20 L. 241/90

E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato. Il numero degli apparecchi e congegni meccanici di cui all'articolo 110 del TULPS installabili nelle sale pubbliche da gioco, contenute nel presente titolo, è disciplinato dal successivo articolo 18 del presente regolamento.

La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da presentare al ServizioAttività Produttive del Comune.

La sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia può essere effettuata senza far pervenire la segnalazione certificata di inizio attività di cui sopra, a condizione che l'apparecchio sia conforme alle vigenti normative, presentando solamente i nulla Osta dell'Amministrazione Statale e la loro matricola identificativa.

L'installazione e la gestione all'interno delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo di altri giochi leciti così come definiti agli articoli 21 - 22 - 23 è subordinata a S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i..

Gli apparecchi e congegni da gioco così come previsti dall'articolo 110 comma 6 e comma 7 del TULPS devono essere dotati del nulla osta dell'Amministrazione statale.

L'esercizio dei giochi leciti deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dell'inquinamento acustico.

#### Articolo 13 – Requisiti edilizi ed igienico-sanitari dei locali

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di sale pubbliche da gioco devono essere conformi a quanto previsto dai regolamenti comunali di polizia urbana e igienico-sanitaria, nonché dai regolamenti edilizi e norme urbanistiche, con particolare riferimento alla regolarità degli impianti, alla ventilazione e all'illuminazione dei locali. Per quanto riguarda le norme urbanistiche e la destinazione d'uso, si specifica che per le attività disciplinate dal presente titolo valgono le medesime norme previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi non alimentari; è inoltre fatto divieto di insediarsi nei locali adibiti ad abitazione.

La superficie minima dei locali per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Titolo, se non diversamente disciplinata, è fissata in 60 mg.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti normative anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare il 65% della superficie utile del locale, cioè della superficie accessibile al pubblico senza ricomprendere i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici e locali similari.

Il locale dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico con antibagno, accessibile ai disabili.

Nei locali dovranno essere apposti i cartelli indicanti il divieto di fumo ed il titolare e/o gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

L'attività di somministrazione è ammessa soltanto con l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande non alcoliche.

Alle ore 18.35 esce il Consigliere Sciacca Francesco.

# Articolo 14 - Domanda di autorizzazione per l'attività di sale pubbliche da gioco dette "sale giochi"

La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco, come disciplinata dal presente titolo, è redatta su modulistica predisposta dal Comune, in ogni caso in bollo, ed è indirizzata al Settore Attività Produttive.

#### Essa deve contenere:

- a) le generalità del richiedente e, nel caso di società, la denominazione la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale del richiedente e la partita IVA se trattasi di società;

- c) la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal seguente regolamento;
- d) copia del permesso di soggiorno in corso di validità, in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
- e) l'ubicazione dei locali, gli estremi del certificato di agibilità degli stessi;
- f) eventuale insegna dei locali sede dello svolgimento dell'attività;
- g) descrizione dell'attività svolta;
- h) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- i) dichiarazione relativa alla capienza dei locali, nonchè l'indicazione della superficie complessiva e di quella utile per lo svolgimento dell'attività:
- j) l'indicazione del numero e della tipologia dei giochi;
- k) autocertificazione ai fini antimafia e fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del richiedente.

In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.

Alla domanda deve essere allegata una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, nonchè la superficie eventualmente destinata alla somministrazione alimenti e bevande tramite l'installazione di soli distributori automatici di alimenti e bevande non alcoliche, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, indicante, oltre alle superfici dei locali e alle destinazioni funzionali degli stessi, anche la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS.

A seguito della comunicazione da parte del Servizio Attività Produttive di ricezione della domanda di autorizzazione e di contestuale avvio del procedimento, così come previsto dall'articolo 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'interessato dovrà produrre entro 30 (trenta) giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità, la seguente ulteriore documentazione, pena l'archiviazione dell'istanza:

- a) estremi del certificato di agibilità, se non dichiarati in precedenza;
- b) copia della licenza ex art. 88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT);
- c) dichiarazione e documentazione comprovante la disponibilità dei locali, se non presentata in precedenza;
- d) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
- e) certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato, per i locali posti ad un livello o piano superiore a quello della strada di accesso;

- f) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- g) documentazione di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 e successivi decreti attuativi, a firma di tecnico abilitato;
- h) dichiarazione relativa al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 e comma 7 lett. del TULPS, se diverso dal richiedente, e copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato per ogni apparecchio;
- i) dichiarazione che gli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del TULPS non sono contigui a quelli di altre tipologie;
- j) dichiarazione di conformità alle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa;
- k) certificato di prevenzione incendi se del caso;
- I) copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
- m) una marca da bollo da applicare sull'autorizzazione.

La domanda di ampliamento della superficie dei locali, ovvero di variazione del numero o della tipologia degli apparecchi o congegni da gioco contiene le sole indicazioni relative agli elementi modificati.

#### Articolo 15 - Subingresso

Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda per atto fra vivi comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, deve presentare apposita domanda corredata da quanto previsto all'articolo 14 del presente Regolamento, nonché:

- a) dall'atto di rinuncia alla licenza del cedente l'azienda;
- b) dalla copia dell'atto di acquisto o di affitto d'azienda registrato oppure accompagnato da una dichiarazione del notaio attestante che l'atto è in corso di registrazione.

In caso di subingresso per acquisto d'azienda l'eventuale modifica dei locali o delle strutture deve essere conforme a quanto previsto dal presente regolamento.

L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

Come disposto dall'articolo 12-bis del Regolamento di attuazione del TULPS così come modificato dal DPR 311/2001 nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può continuare l'attività nei tre mesi successivi alla data del decesso.

Decorso il termine di cui sopra, l'erede, o il subentrante se si tratta di forma societaria, può cessare l'attività o presentare una nuova richiesta di autorizzazione o una nuova D.I.A. a nome proprio.

Alla richiesta di autorizzazione a nome del subentrante "mortis causa" deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) documentazione comprovante la qualità di erede;
- b) rinuncia all'attività, a norma di legge, di altri eventuali co-eredi;
- c) (in caso di società) copia del contratto di cessione o di affitto d'azienda regolarmente registrato o in corso di registrazione;
- d) autorizzazione originale del cedente;
- e) copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato per I giochi di cui all'articolo 110 comma 6 e comma 7, se non già fornito Decorsi sei mesi dall'avvenuto trasferimento senza che sia stata presentata richiesta di autorizzazione o S.C.I.A. l'interessato decade dal diritto di ottenere l'autorizzazione e di riprendere l'attività.

Sia in caso di subingresso per atto tra vivi che in caso di subingresso "mortis causa", il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione a proprio nome. In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro 90 (novanta) giorni dal rilascio

dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità.

#### Articolo 16 - Orari

L'orario di attività delle sale pubbliche da gioco, così come disciplinate dal presente titolo, viene fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, nei limiti delle seguenti fasce orarie:

- a) apertura non prima delle ore 10.00 antimeridiane;
- b) chiusura non oltre le ore 24.00

Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.

La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.

L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune

Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

- a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
- b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;

c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

Alle ore 19,00 esce il Consigliere Castrogiovanni Leonardo.

## TITOLO III – INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART. 86 E ALL'ART. 88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI

#### Articolo 17 - Ambito di applicazione e definizioni

Il presente titolo individua il numero massimo di apparecchi e congegni disciplinati dall'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, di cui all'articolo 1 lettera F) del Presente regolamento.

Ai fini del presente titolo, gli esercizi pubblici e i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, nonché i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo articolo 88 del TULPS sono articolati in:

- 1. esercizi in cui l'attività prevalente è quella di somministrazione alimenti e bevande di cui alla L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- 2. stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente l'offerta di servizi per la balneazione;
- 3. alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- 4. sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper, juke-box, ecc.;
- 5. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci purchè in possesso dell'autorizzazione alla somministrazione;
- 6. agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
- 7. esercizi che raccolgono scommesse si incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del TULPS (es. tabaccherie e similari);

# Articolo 18 - Numero massimo di apparecchi e congegni installabili di cui all'articolo 110 commi 6 e 7b) del TULPS

- 1. In ciascun locale destinato alla somministrazione alimenti e bevande (ex tipologia B) è installabile un apparecchio ogni 15 mq. di superficie destinata alla somministrazione elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un massimo di 4 apparecchi. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq. di superficie di somministrazione:
- 2. In ciascun locale destinato alla somministrazione alimenti e bevande (ex tipologia A) è installabile un apparecchio ogni 30 mq. di superficie destinata alla somministrazione, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un massimo di 4 apparecchi. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 mq. di superficie di somministrazione;
- 3. in ciascun stabilimento balneare è installabile un apparecchio di cui all'art. 110 TULPS commi 6 o 7, ogni 1000 mq. di superficie di concessione demaniale, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 mq. fino ad un massimo di 4 apparecchi. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 mq. di superficie di concessione demaniale;
- 4. in ciascun albergo, locanda ed esercizio assimilabile : è installabile un apparecchio di cui all'art. 110 TULPS commi 6 o 7, ogni 20 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un massimo di 6 apparecchi. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere;
- 5. in ciascuna sala pubblica da gioco, o "sala giochi", (ovvero locali allestiti per lo svolgimento del gioco dotati di apparecchi comunemente definiti videogiochi, oltre ad altri apparecchi meccanici quali biliardini, biliardi, flipper, juke-box, computer per il solo gioco): è installabile un apparecchio di cui all'art. 110 TULPS commi 6 o 7, ogni 5 mq. di superficie di vendita. Il numero di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero degli apparecchi da intrattenimento/congegni di tipologie diverse installati nello stesso locale.
- 6. in ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del TULPS è installabile un apparecchio ogni 5 mq. di superficie di vendita fino ad un massimo di 24 apparecchi. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 8 se la superficie del locale è inferiore a 40 mq.;
- 7. in ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari, di cui all'art. 88 del TULPS è installabile un apparecchio ogni 5 mq. di superficie del locale, elevabile di una unità per ulteriori 50 mq. di superficie fino ad un massimo di 4 apparecchi. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq. di superficie del locale.
- 8. per i circoli privati di cui al DPR 235/2001: sono assoggettati agli stessi limiti numerici previsti per le attività di somministrazione di Bar (tavola fredda) e di Ristorazione con esclusivo riferimento alla superficie dell'area destinata alla somministrazione.

Il Presidente, alle ore 19,15 dichiara sciolta la seduta rinviando la formulazione dei successivi articoli del Regolamento alla prossima seduta all'uopo convocata.

**IL SEGRETARIO**LIPARI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE** 

PIPITONE ANTONIO